



COMUNE DI LATINA
DIPARTIMENTO V
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno _____, mese di _____, giorno _____, in Latina, presso la sede del Servizio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili, a seguito della procedura per la formazione di un Albo di Asili Nido privati accreditati presso il Comune di Latina,

TRA

a) il/la Dott./ssa _____, nato/a a _____ il _____, residente a _____ in Via _____, in qualità di Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Latina, che interviene nel presente atto in nome e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione che rappresenta;

b) il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____, residente a _____ in Via _____, il/la quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta _____, con sede in _____, Via _____ (P.I. _____);

PREMESSO

-che con determinazione dirigenziale _____ del _____ è stata attivata una procedura per la formazione di un Albo di Asili Nido privati presso il Comune di Latina, finalizzata ad un eventuale successivo convenzionamento;

-che con determinazione dirigenziale _____ è stato approvato l'Albo degli Asili Nido privati accreditati presso il Comune di Latina;

-che con determinazione dirigenziale _____, è stata approvata la graduatoria per l'ammissione agli Asili Nido comunali e in Convenzione per l'anno scolastico 2026/2027;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto l'erogazione del servizio di Asilo Nido per l'anno educativo 2026/2027, compreso tra settembre 2026 e giugno 2027 presso la struttura denominata _____ con sede in Latina Via _____, giusta autorizzazione rilasciata dal Comune di Latina ai sensi della L.R. 7/2020 e s.m.i. n. _____ del _____ secondo le modalità stabilite nella presente convenzione, nel rispetto del vigente Regolamento per la gestione degli Asili Nido comunali, approvato con Delibera di Consiglio n. 5/2019, per un numero complessivo di: n. _____ posti a tempo parziale (fino alle ore 14.10).

I posti riservati al Comune ai sensi della presente convenzione sono ricompresi nel numero massimo dei posti autorizzati per il servizio di asilo nido, come risultante dal provvedimento di autorizzazione all'apertura e al funzionamento rilasciato dal Comune competente.

I posti oggetto della presente convenzione sono integralmente compresi entro il limite autorizzato, senza determinare alcun incremento della capacità ricettiva assentita né modificano le condizioni dell'autorizzazione in essere.

Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio offerto dagli Asili Nido privati convenzionati con il Comune di Latina deve rispettare gli standard degli Asili Nido Comunali, e perseguire i seguenti obiettivi generali:

- accogliere i bambini fino a tre anni di età, concorrendo efficacemente alla loro educazione e formazione;
- sollecitare tutte le attività cognitive, affettive, personali e sociali del bambino, garantendogli un adeguato sviluppo psicofisico;
- collaborare con la famiglia, anche promuovendo attività di informazione, al fine di favorire l'armonico sviluppo della personalità infantile;
- contribuire alla realizzazione degli indirizzi educativi e organizzativi definiti dal Servizio e stabiliti nel Regolamento di Gestione.

Il servizio offerto dagli Asili Nido convenzionati con il Comune di Latina deve rispettare il seguente calendario e orario di funzionamento:

- **da settembre 2026 al 30 giugno 2027**, con due settimane di sospensione a Natale ed una settimana a Pasqua, come da calendario approvato annualmente dal Dirigente del Servizio che verrà successivamente comunicato;
- dal lunedì al venerdì con orario giornaliero dalle 7,40 alle 14,10 per i bambini che frequentano solo la mattina.

Sono previste le modalità di ammissione alla frequenza di seguito specificate:

- l'ammissione dei bambini verrà effettuata dall'Ufficio Asili Nido con le stesse modalità di ammissione agli Asili Nido Comunali. La definizione del numero di bambini assegnati ad ogni Asili Nido privato è di esclusiva competenza dell'Ufficio Asili Nido che utilizzerà le graduatorie di ammissione, nel limite dei posti messi a disposizione da ciascuna struttura, tenendo conto della preferenza espressa dalle famiglie; in caso di rinunce in corso d'anno verranno ammessi i bambini in lista d'attesa, fatto salvo l'esaurimento delle graduatorie d'ammissione, nel qual caso verrà rideterminato il numero di bambini assegnati;
- è riconosciuta al gestore dell'asilo nido privato la possibilità di accogliere anche utenti con rapporto economico diretto e senza applicazione delle disposizioni della presente convenzione, fino alla copertura della capacità recettiva massima della struttura;
- in caso di ammissione alla frequenza di bambini portatori di handicap per i quali, in relazione alla gravità, è richiesta la riduzione del rapporto educatore/bambino, sarà corrisposto un compenso proporzionato alla riduzione stessa.

Art. 3 - Obblighi del convenzionato

L'operatore titolare dell'asilo nido convenzionato si impegna a:

1. provvedere alla preparazione e somministrazione dei pasti adottando le tabelle dietetiche ed i menù applicati negli Asili Nido Comunali, rispettando la qualità e le quantità, secondo quanto descritto al successivo art. 6, e garantire le norme igienico - sanitarie vigenti (HACCP);
2. garantire le diete speciali in caso di intolleranze o allergie previa presentazione di certificazione medica
3. garantire l'inserimento dei bambini con disabilità;
4. provvedere all'igiene personale dei bambini, fornendo anche idonei prodotti detergenti, creme antirossore ecc. e i pannolini per i cambi, i quali devono essere di comprovata qualità ed alto potere assorbente;
5. garantire la perfetta tenuta igienico - sanitaria dei locali e della biancheria;

6. utilizzare, nello svolgimento dell'attività educativa, come definita nella programmazione pedagogica, idonei materiali ludico-didattici;
7. inviare mensilmente gli elenchi dei bambini iscritti e frequentanti, unitamente alle ricevute attestanti il pagamento della retta di contribuzione che la famiglia è tenuta a consegnare in asilo nido entro il 5 di ogni mese;
8. assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dell'Asilo Nido sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario e organizzativo;
9. assumere ogni responsabilità derivante dall'applicazione delle normative in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e antinfortunistiche previste dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni;
10. garantire idonea copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni a persone e cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli operatori nello svolgimento dell'attività, nonché a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi con massimale almeno pari ad € 1.000.000,00.
11. predisporre una relazione annuale sull'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché ogni eventuale proposta migliorativa del servizio;
12. prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti, ed i reclami che eventualmente perverranno da parte degli utenti e che siano inerenti al funzionamento dell'Asilo Nido;

L'asilo privato convenzionato è obbligato ad adeguare il servizio offerto agli standard qualitativi degli Asili Nido Comunali e alle normative vigenti.

Le spese non espressamente previste dalla presente convenzione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo divise, tute, attività extrascolastiche, uscite didattiche, materiale aggiuntivo o altri servizi facoltativi, non sono comprese nel contributo oggetto della convenzione.

L'adesione a tali spese è rimessa alla libera scelta del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, il quale potrà decidere se sostenerle o meno, senza che tale decisione comporti limitazioni nell'accesso ai servizi educativi ricompresi nella presente convenzione.

Le spese di qualsiasi genere relative al servizio saranno a carico del gestore senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 4 – Struttura

La struttura deve essere in regola con la vigente normativa recante la disciplina per l'autorizzazione all'apertura e il funzionamento degli Asili Nido privati (L.R. 7/2000).

La struttura deve essere idonea in relazione alla sua ubicazione, alle necessarie condizioni di sicurezza, di igiene e funzionalità e dei relativi impianti e servizi.

E' posto a carico del titolare dell'asilo nido convenzionato ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene e di medicina del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni del D.lgs 81/2008 e s.m.i.

Il titolare dell'asilo nido convenzionato deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge ed assumere di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Inoltre, dovrà adottare ogni atto necessario a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e ai terzi nonché evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Art. 5 – Locali

Il servizio deve essere effettuato in locali ad uso dell'asilo nido privato convenzionato.

Le spese relative all'utilizzo dei locali, loro manutenzione e migliorie, all'acquisto e manutenzione delle attrezzature ed alla gestione dell'asilo nido, sono a carico dell'asilo nido convenzionato.

Gli arredi devono essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 6 - Qualità e caratteristiche dei prodotti alimentari

Tutti i prodotti alimentari che verranno somministrati dovranno rispettare standard di elevata qualità e dovranno essere conformi alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.

Art. 7 – Personale

Il personale educativo ed ausiliario utilizzato dal soggetto affidatario deve essere in possesso del titolo di studio richiesto dalla Legge regionale n. 7/2020 per tali figure.

Il personale dovrà essere munito di idoneità sanitaria, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

L'organico deve prevedere:

- personale educativo, in possesso dei prescritti titoli di studio richiesti dalle normative vigenti, in rapporto di 1 ogni 7 bambini;
- personale ausiliario addetto ai servizi generali in rapporto di 1 ogni 15 bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti.

E' fatto obbligo al soggetto affidatario di prevedere l'aggiornamento costante e la formazione del personale oltre a garantire la partecipazione alle iniziative di aggiornamento e formazione che verranno organizzate dal Comune.

Il trattamento economico del personale addetto al funzionamento dell'asilo nido privato convenzionato dovrà essere conforme al contratto nazionale di lavoro della categoria.

Prima dell'avvio del servizio, il soggetto affidatario dovrà produrre la documentazione attestante l'idoneità del personale impiegato.

Il titolare dell'Asilo Nido e tutto il personale dovrà essere in possesso del certificato penale del casellario giudiziale, di cui all'art. 25 bis del D.P.R. 313/2002 modificato dal D.lgs 39/2014, dal quale risulti l'assenza di condanna di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 600 undicies del Codice penale.

Art. 8 - Gestione sociale

In conformità a quanto stabilito dalla L.R. 7/2020 e dal Regolamento di attuazione n. 12/2021, sono previste attività di partecipazione alla gestione intese come contributo alla definizione dei contenuti e delle caratteristiche del servizio nonché del funzionamento dello stesso tramite l'Assemblea dei genitori, il Comitato di Gestione e il Gruppo educativo come stabilito dagli artt. 8, 9 e 10 del "Regolamento per la gestione ed il controllo degli Asili Nido comunali" approvato con Delibera di CC n. 5/2019 a cui si rimanda.

Art. 9 - Obblighi del Comune di Latina

Per l'espletamento del servizio da parte dell'Asilo Nido convenzionato, l'Amministrazione Comunale corrisponderà l'importo mensile di € 630,00 per ciascun bambino che frequenta il turno antimeridiano (fino alle ore 14.10).

Il pagamento dei corrispettivi mensili verrà effettuato dietro presentazione di fattura elettronica contenente l'indicazione dell'impegno di spesa, del CIG e del Codice IPA RUTM2K , previa verifica della corrispondenza del servizio fornito alle caratteristiche previste nel presente convenzione.

Art. 10 - Controlli e verifiche

L'Ufficio Asili Nido si riserva il diritto in ogni momento e senza nessun obbligo di preavviso, di accedere nell'asilo nido convenzionato per effettuare opportune verifiche sul rispetto di quanto previsto nella presente convenzione e sulla qualità del servizio prestato, al fine di garantire il controllo, la verifica e la valutazione in termini di qualità, efficacia ed efficienza.

Il controllo sarà effettuato da funzionari del Servizio che, se ritenuto opportuno, si avvarranno anche di personale tecnico sanitario abilitato.

Il Servizio si riserva inoltre la facoltà di avere rapporti diretti con le famiglie utenti, senza che l'asilo nido privato possa eccepire nulla al riguardo.

Art. 11 – Customer satisfaction

Il soggetto affidatario si impegna ad utilizzare le schede per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti secondo le indicazioni che gli verranno fornite dal competente Ufficio comunale.

Art. 12 - Garanzia di continuità

Alla scadenza della convenzione relativa all'anno scolastico 2026/2027, previa conferma dei genitori, sarà garantita per i bambini che non abbiano compiuto i 3 anni di età la conclusione del ciclo di frequenza presso il medesimo Asilo Nido privato previa verifica della sussistenza dei requisiti e stipula di nuova convenzione agli stessi patti e condizioni del contratto di convenzione.

Art. 13 - Penalità e risoluzione della convenzione

Qualora da controlli effettuati risulti che il servizio non corrisponda ai requisiti di legge e della presente convenzione, verrà contestata al titolare dell'asilo nido privato convenzionato l'inadempienza o abuso rilevato e fissato un termine per provvedere alla eliminazione delle cause che hanno originato la contestazione medesima. L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale compresa tra € 150,00 ed € 3.000,00 commisurata alla gravità del fatto contestato, che verrà detratta dal pagamento della prima fattura utile.

Dopo tre infrazioni che risultino fondate, è facoltà del Comune risolvere la Convenzione con preavviso di due mesi, salvo il risarcimento danni.

In particolare, costituiscono causa di risoluzione contrattuale le seguenti eventualità:

1. Violazione di divieto di cessione o di subappalto di cui all'art. 15 della presente Convenzione;
2. Gravi irregolarità che possano arrecare danni agli utenti del servizio o, anche indirettamente, al Comune e alla sua immagine;
3. Violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;
4. inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di Leggi, di Regolamenti e della presente Convenzione.

In caso di risoluzione, al soggetto affidatario è dovuto solo il compenso previsto per i servizi svolti, ferma la rifusione degli eventuali danni nei confronti dell'Amministrazione per la cessazione o modifica del servizio a seguito della predetta risoluzione per colpa del soggetto affidatario del servizio.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione della presente convenzione il convenzionato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi della normativa vigente (GDPR 2016/679) ed esprime consenso al trattamento dei dati ed alla comunicazione per propri dati personali per le finalità e per la durata della presente convenzione.

Il convenzionato si impegna formalmente a non divulgare i dati personali e sensibili relativi alla gestione ed al funzionamento dell'asilo nido nonchè dei bambini iscritti, ai rispettivi nuclei familiari

e ad ogni altra notizia di cui il personale educativo possa venire a conoscenza nell'ambito dello svolgimento del servizio in oggetto.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto

E' severamente vietata ogni cessione o sub appalto del servizio, anche parziale, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 16 - Foro competente

In caso di controversia il foro competente è quello di Latina

Art. 17 – Rinvio alla normativa generale

Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

**PER IL COMUNE DI LATINA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**PER L'ASILO NIDO PRIVATO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
SIG. _____**